



Sentenza n. 315/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta da

MARTA TONOLO

Presidente

DANIELA ALBERGHINI

Consigliere, relatore

ELISA BORELLI

Primo Referendario

nell' udienza del 18 settembre 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32418** del registro di segreteria, promosso con atto

di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di

TURETTA Roberto, c.f. TRTRRT64C06E473Z, nato a Latisana (UD) il 6 marzo

1964 e residente in Padova, Via Malcesine n. 62, elettivamente domiciliato

presso gli avv.ti Paolo Maria Chersevani, C.F.CHRPMR51C15L736T, PEC

paolomaria.chersevani@venezia.pecavvocati.it e Camilla Mastrangelo, C.F.

MSTCLL71R48L736G, PEC camilla.mastrangelo@venezia.pecavvocati.it,

entrambi del Foro di Venezia, con studio a Mestre (VE) in Piazza Ferretto n.

4;

Visti l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione

Giurisdizionale in data 28 marzo 2025, la memoria di costituzione del

convenuto e gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 18 settembre 2025, con l'assistenza

del segretario d.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del

Consigliere Daniela Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Massimiliano Spagnuolo, l'Avv. Camilla Mastrangelo per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale conveniva innanzi a questa Sezione giurisdizionale l'Ing. Roberto Turetta, per ivi sentirlo condannare, in favore del Ministero dell'Istruzione, al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 21.844,31, dallo stesso asseritamente causato, nella qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Statale "Antonio Meucci" di Cittadella (PD) titolare del trattamento dei dati personali degli studenti iscritti, per aver consentito, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2014/15, la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola degli elenchi con la composizione delle classi in violazione delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e delle direttive del Garante della Privacy in assenza di esplicito consenso espresso dagli alunni e dai genitori esercenti la potestà.

L'illecito trattamento, segnalato all'autorità di vigilanza da una docente della scuola, aveva dato avvio ad un procedimento sanzionatorio, conclusosi con l'applicazione di una sanzione amministrativa dell'importo di euro 20.000,00 di cui all'atto di contestazione n. 1307/96299 del 16/01/2015, notificato all'Istituto a mezzo pec in pari data.

Il mancato pagamento della sanzione nei termini aveva determinato l'iscrizione a ruolo della somma e la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate della cartella esattoriale n. 077.2019.00184631.49.000 emessa in data 18/12/2019, dell'importo di euro 22.665,88.

	Stante l'intervenuta inopponibilità della contestazione, regolarmente	
	notificata all'Istituto, nonchè l'impossibilità, per scadenza del relativo	
	termine, del ricorso alla procedura di definizione agevolata, l'Istituto	
	provvedeva al pagamento della cartella facendo ricordo alla rateizzazione	
	(prima rata di euro 322,29 in data 17.01.2020).	
	Eseguite le attività istruttorie, la Procura regionale ricostruiva il quadro	
	complessivo degli accadimenti e individuava nel Dirigente Scolastico, Ing.	
	Roberto Turetta, il soggetto responsabile, addebitandogli il danno subito	
	dall'Istituto Superiore Statale "Antonio Meucci" di Cittadella (PD) in	
	dipendenza dall'avvenuta contestazione (e conseguente pagamento) della	
	sanzione amministrativa da parte dell'Autorità garante per la protezione dei	
	dati personali.	
	Riteneva il Pubblico Ministero che il Dirigente scolastico avrebbe dovuto	
	procedere all'implementazione di un corretto sistema di gestione di tutte le	
	tematiche afferenti alla tutela dei dati personali, da un lato attraverso la	
	nomina del responsabile del trattamento e dall'altro mediante la	
	predisposizione di circolari, direttive, note d'indirizzo ai sottoposti, e, più in	
	generale, di un sistema di controlli adeguato alle caratteristiche ed alle	
	dimensioni dell'Istituto gestito.	
	Ciò, tuttavia, non era stato fatto dal convenuto che, con colpevole	
	superficialità e negligenza anche in relazione alle specifiche funzioni di	
	direzione e coordinamento dell'ente cui era preposto imponevano,	
	ometteva, anche, per un prolungato periodo di tempo, i necessari riscontri	
	sull'Ufficio in ordine all'effettiva osservanza della normativa.	
	In conseguenza di tali condotte violative degli obblighi di servizio era stata	

	comminata da parte dell’Autorità Garante la sanzione amministrativa,	
	maggiorata delle spese, di euro 21.844,31 che, in quanto pagata con fondi	
	appartenenti all’Istituto Meucci di Cittadella (e, quindi, del Ministero	
	dell’Istruzione e del merito), ha determinato un depauperamento delle	
	casse erariali di cui l’Ing. Turetta era stato chiamato a rispondere.	
	Invitato a dedurre, lo stesso aveva formulato deduzioni con nota del	
	24.12.2024, respingendo ogni addebito.	
	La Procura regionale, ritenendo che le argomentazioni esposte non	
	permettessero di superare le contestazioni svolte nell’invito a dedurre, lo	
	traeva all’odierno giudizio.	
	Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 22	
	luglio 2025, rappresentando di aver provveduto, in data 11.7.2025, ad	
	effettuare, a mezzo di bonifico bancario, il pagamento dell’importo di €	
	21.844,31 a favore dell’Istituto Superiore Statale “Antonio Meucci” di	
	Cittadella, allegando la relativa attestazione di pagamento.	
	Chiedeva, quindi, che, preso atto dell’intervenuta definizione della propria	
	posizione, fosse pronunciata la sopravvenuta cessazione della materia del	
	contendere, con compensazione delle spese.	
	All’odierna udienza il Pubblico Ministero chiedeva che fosse pronunciata	
	l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del	
	contendere e l’Avv. Mastrangelo concludeva come da comparsa di	
	costituzione e risposta.	
	All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	

Osserva preliminarmente questo Giudicante che *“è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale”* (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757, SS. UU. 21 febbraio 2022 n. 5625).

Nel caso in esame il convenuto, successivamente alla *vocatio in ius* ma antecedentemente all'odierna udienza di trattazione, ha provveduto all'integrale pagamento della somma oggetto della domanda, fornendo la relativa prova in giudizio.

Ricorrono, quindi, i presupposti per la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, risultando essere stata integralmente soddisfatta la pretesa attorea e non residuando profili di contrasto tra le parti del giudizio, neppure in ordine alle spese.

Ciò risulta confermato dalle conclusioni odiernamente assunte dal Pubblico Ministero, conformi a quelle rassegnate dalla difesa del convenuto.

	6	
	Deve, quindi, essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del	
	contendere.	
	Quanto alla regolazione delle spese di lite e di giudizio, stante l'intervenuta	
	definizione sulla base di questione pregiudiziale, sono compensate tra le	
	parti ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..	
	Tutto ciò premesso e considerato,	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32418 del registro di	
	Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di Roberto	
	Turetta,	
	DICHIARA	
	la cessazione della materia del contendere.	
	Spese di giudizio integralmente compensate.	
	Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.	
	Così pronunciato in Venezia, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.	
	IL GIUDICE RELATORE	IL PRESIDENTE
	Daniela Alberghini	Marta Tonolo
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositato in Segreteria il 17/10/2025	
	Il Funzionario preposto	
	(firmato digitalmente)	
	Nadia Tonolo	